

A tutti i clienti



## [ CIRCOLARE MENSILE ]

[ ottobre 2011 ]

## Sommario

Sommario.....	1
LA COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE.....	1
GLI EFFETTI DELL'INCREMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 21%.....	3
SPESOMETRO: SCATTA LA PROROGA AL 31/12 PER LA PRIMA COMUNICAZIONE.....	8
TASSATI I BENI DELL'IMPRESA USATI DA SOCI E FAMILIARI.....	9
STRETTA SULLE SOCIETÀ DI COMODO .....	11
1° OTTOBRE 2011: AL VIA IL NUOVO SISTEMA DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI.....	14
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI AGOSTO 2011.....	15

## LA COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE

(D.L. 29/11/2008, n. 185 convertito nella Legge 28/01/2009, n. 2)



La **posta elettronica certificata (PEC)** è uno **strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale**. La PEC può aggiungere inoltre la certificazione del contenuto del messaggio solo se in combinazione con un certificato digitale. Infatti, se il mittente omette di usare la propria firma digitale, la PEC non certifica l'identità del mittente, né trasforma il messaggio in "documento informatico".

Con il D.L. n. 185/08 è stato introdotto **l'obbligo, per tutte le imprese costituite in forma societaria**, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (29/11/2008), **di comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29 novembre 2011.**

Pertanto, tutte le società (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo, in accomandita semplice, semplici) – già costituite alla data del 29 novembre 2008 –

dovranno:

1. **dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**
2. **comunicarlo al Registro delle Imprese** della Camera di Commercio territorialmente competente, **entro il 29 novembre 2011.**

Per le società di **nuova costituzione** il predetto obbligo deve essere **assolto mediante indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella procedura di iscrizione al registro delle imprese** effettuata a cura del notaio rogante. Non è previsto, invece, alcun obbligo di comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata per le ditte individuali, sia che le stesse siano state iscritte prima del 29 novembre 2008, ovvero successivamente a tale data.

#### **Attivazione della PEC**

E' possibile attivare la PEC tramite internet, dove numerose società forniscono il servizio di gestione, oppure rivolgendosi direttamente alla Camera di Commercio.

Poiché il **valore giuridico della Pec è equiparato:**

- alla **raccomandata A/R**

- alle **notificazioni a mezzo posta**, ove consentite dalla legge (art. 48 D.Lgs. 82/2005),

risulta estremamente importante che il soggetto **presidi la casella di posta al fine di non incorrere in ritardi che potrebbero essere sanzionati.**

Si tenga ben presente che la Pec, è uno strumento che assegna **data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti**, ma affinché **all'invio dei documenti mediante PEC sia riconosciuto valore legale è necessario che sia il mittente sia il destinatario del messaggio siano titolari di una PEC.**

#### **Funzionamento della PEC**

La PEC funziona come una normale posta elettronica, dalla quale, però, si distingue per l'intervento di un terzo soggetto (il gestore qualificato del servizio). In pratica i soggetti coinvolti nell'operazione sono tre:

- il **mittente**, cioè colui che si avvale del servizio della PEC per la trasmissione dei documenti informatici.

- il **destinatario**, ossia il soggetto che si avvale del servizio della PEC per ricevere l'oggetto dell'invio;

- ed il **gestore** qualificato del servizio, cioè il soggetto che eroga il servizio.

Con l'invio di una mail PEC, il **gestore PEC del mittente provvede ad inviare allo stesso un messaggio di ricevuta dell'avvenuta spedizione.** Con le stesse modalità, il **gestore PEC del destinatario**, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella dello stesso, **fornisce al mittente una ricevuta di avvenuta consegna (o mancata consegna) con precisa indicazione temporale.** Pertanto, **la ricevuta di avvenuta consegna** fornisce al mittente **prova** che il suo messaggio PEC è

effettivamente **pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna.**

Su tali certificazioni, viene apposta la **firma elettronica del gestore** stesso, il quale garantisce:

- la spedizione del messaggio nonché l'integrità della trasmissione;
- l'autenticità della casella del mittente;
- il contenuto della trasmissione;
- la data e l'ora di invio e di consegna (ossia il riferimento temporale).

## GLI EFFETTI DELL'INCREMENTO DELL'ALiquOTA IVA ORDINARIA AL 21% (D.L. 13/8/2011, n. 138 – Manovra di Ferragosto – convertito nella Legge 14/9/2011, n. 148 – Circolare Agenzia Entrate n. 45/E del 12/10/2011)



Come noto, la manovra di ferragosto ha stabilito:

- l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA **dal 20% al 21%**;
- l'utilizzo obbligatorio, per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati, del **metodo di calcolo matematico** per la determinazione dell'IVA da versare in liquidazione periodica o annuale.

Non sono state oggetto di revisione le aliquote agevolate del 4% e del 10%. Le suddette disposizioni **si applicano alle operazioni effettuate** a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia **dal 17 settembre 2011**.

Per individuare **il momento in cui le operazioni si considerano effettuate**, (cosiddetto "momento impositivo"), occorre fare riferimento alle disposizioni generali contenute nell'art. 6 della legge IVA - DPR n. 633/72. In particolare:

- a) le **cessioni di beni mobili** si considerano effettuate al momento della **consegna o spedizione**;
- b) le **cessioni di beni immobili** si considerano effettuate all'atto della **stipulazione del rogito** notarile;
- c) le cessioni i cui **effetti traslativi o costitutivi sono differiti** rispetto agli eventi di cui sopra, si considerano **effettuate nel momento in cui si producono tali effetti** e comunque, se riguardano **beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna** o spedizione;
- d) le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate all'atto del **pagamento del corrispettivo**.

Alla luce di quanto fin qui esposto, **l'aliquota da applicare è quella in vigore al momento in cui l'operazione si considera effettuata**, pertanto le **operazioni effettuate fino al 16 settembre 2011** restano soggette all'aliquota del **20%**, mentre le operazioni effettuate **a partire dal 17 settembre 2011** devono essere assoggettate alla nuova aliquota del **21%**.

### **FATTURA ANTICIPATA**

Se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, **l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.**

Esempio: una società che svolge attività di consulenza tecnica emette fattura, in accordo con il proprio cliente, il 12 settembre 2011, per prestazioni ancora da eseguire per l'importo di € 8.000 + Iva. Il pagamento avviene in data 30 settembre. L'aliquota da applicare all'operazione è quella ordinaria del 20%, essendo rilevante il momento anticipato di emissione della fattura rispetto a quello del pagamento.

### **FATTURAZIONE DIFFERITA**

In caso di fatturazione differita **è la data di consegna o spedizione che determina il momento di effettuazione dell'operazione** e l'esigibilità dell'imposta.

Esempio: nel mese di settembre 2011 un'impresa cede beni accompagnati da documento di trasporto (DDT), riservandosi di emettere fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese di ottobre 2011 (si ricorda che tale fattura deve concorrere alla liquidazione Iva di settembre).

Tale fattura riepilogativa dovrà contenere **separatamente le cessioni di beni avvenute fino al 16 settembre (compreso)** e quelle avvenute successivamente a tale data. Le prime cessioni sconteranno l'aliquota Iva al 20% mentre alle seconde cessioni verrà applicata la nuova aliquota del 21% (fa fede la data dei DDT).

### **PAGAMENTO DI ACCONTI**

In presenza di **acconti pagati prima dell'entrata in vigore** della disposizione in esame a fronte di un'operazione effettuata successivamente, **il solo saldo sconterà l'aliquota del 21% rimanendo pertanto invariata l'aliquota applicata in sede di pagamento dell'acconto.**

Esempio: un'impresa ha ricevuto in data 1° luglio 2011 un acconto di 10.000 euro + Iva al 20% (2.000 euro) in seguito ad un accordo che prevede la fornitura di un impianto in data 1° ottobre 2011 al prezzo di 100.000 euro + Iva. In seguito alla consegna dell'impianto, l'impresa, restando ferma la fatturazione dell'acconto percepito nel mese di luglio, dovrà procedere alla fatturazione del saldo, pari a 90.000 euro, assoggettandolo all'aliquota Iva del 21%.

### **NOTE PRO FORMA**

Le note "pro-forma" emesse dai professionisti sono documenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini IVA, salvo che presentino tutti gli elementi sostanziali e caratteristici delle fatture, nel qual caso sarebbero da considerare 'fatture'. Le prestazioni professionali sono assimilate alle prestazioni di servizi, pertanto ne seguono la stessa sorte in materia di determinazione del momento impositivo.

Pertanto qualora le **note pro-forma rilasciate fino al 16 settembre 2011, vengano incassate successivamente a tale data – ancorché recanti l'aliquota del 20% – dovranno essere assoggettate alla nuova aliquota del 21% in sede di emissione della fattura da parte del professionista.**

Al fine di evitare errori nell'effettuazione del pagamento da parte del cliente è quindi consigliabile

procedere alla sostituzione delle suddette note pro forma indicando la nuova aliquota IVA del 21%.

#### **NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE**

Le **note di variazione emesse a decorrere dal 17 settembre 2011**, ma relative ad **operazioni effettuate anteriormente** tale data e per le quali è stata **emessa la fattura** con l'aliquota IVA del 20%, devono **riportare l'originaria aliquota ordinaria del 20%** relativa all'operazione che rettificano. E' quindi irrilevante il mutamento di aliquota tra la data di emissione della fattura e quello della nota di credito.

#### **NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO**

Per le note di variazione in aumento **vale lo stesso principio di quelle in diminuzione**, pertanto una nota di variazione emessa a decorrere dal 17/9/2011 che aumenta l'imponibile relativo ad una operazione effettuata anteriormente tale data e fatturata con IVA al 20%, dovrà recare l'indicazione dell'aliquota IVA sempre al 20%.

Diverso è il caso in cui sia **stata emessa, per un'operazione effettuata dal 17/9/2011, una fattura con aliquota IVA al 20% in luogo della nuova aliquota del 21%. In tale ipotesi la variazione in aumento dell'imposta è obbligatoria**, tanto che l'Agenzia delle entrate ha precisato che in siffatta situazione **è possibile regolarizzare la violazione proprio attraverso l'emissione di una nota di debito per sola IVA.**

#### **OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE "NAZIONALE"**

Talora l'Iva è applicata dal committente col meccanismo dell'inversione contabile. Anche in questo caso si devono **considerare i momenti di effettuazione delle operazioni** previsti dall'art. 6 del decreto IVA (consegna, atto notarile, pagamento a seconda dei casi).

Esempio: in data 2 settembre 2011 una società subappaltatrice emette fattura con aliquota IVA al 20% per prestazioni di servizio nei confronti dell'impresa appaltatrice. In data 16 settembre 2011, l'impresa appaltatrice provvede, in base a quanto previsto dall'art. 17 del decreto IVA, ad integrare e registrare la relativa fattura. Il pagamento della prestazione avviene in data 30 settembre 2011. Il momento impositivo coincide con l'emissione della fattura (o con l'integrazione) e, quindi, nel caso in esame, l'integrazione dell'IVA sulla fattura ricevuta dovrà avvenire con applicazione dell'aliquota nella misura del 20%.

#### **IMPORTAZIONI E ACQUISTI INTRACOMUNITARI**

Con riguardo alle **importazioni**, come chiarito dalla R.M. n. 228/07, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con **l'accettazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale**.

Per gli **acquisti intracomunitari** di beni invece, le regole per l'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione sono contenute nell'art. 39 del D.L. n. 331/93.

In particolare se il **trasporto è effettuato**:

- a) a cura del **cedente comunitario**, direttamente o tramite terzi, l'operazione si considera **effettuata al momento della consegna dei beni in Italia** al cessionario o a terzi per suo conto;
- b) a cura del **cessionario nazionale**, direttamente o tramite terzi, l'operazione si considera **effettuata nel momento di arrivo dei beni** nel luogo di destinazione **in Italia**.

Tuttavia la **ricezione della fattura estera**, ovvero il **pagamento anche parziale del corrispettivo**, se **anteriore ai suddetti momenti impositivi**, determinano l'**effettuazione dell'operazione di acquisto intracomunitario**.

#### **SERVIZI RICEVUTI DA OPERATORE COMUNITARIO**

In relazione agli **acquisti "B2B" di servizi intracomunitari**, soggetti a **autofatturazione o integrazione della fattura ricevuta**, il **momento impositivo resta il pagamento del corrispettivo** a norma dell'articolo 6 del DPR n. 633/72, in quanto, come precisato dall'Agenzia delle entrate, ai fini dell'individuazione di tale momento, non assume alcuna rilevanza il momento di ricezione della fattura estera (diversamente da quanto previsto, in materia di acquisto intracomunitario di beni). Unica eccezione è rappresentata dai **servizi periodici o continuativi** di durata superiore all'anno che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali: tali prestazioni si considerano **effettuate al termine di ciascun anno solare**, fino alla conclusione delle stesse.

#### **OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI**

Per espressa previsione normativa **l'innalzamento dell'aliquota IVA al 21%**, **non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti** indicati nel co. 5 dell'art. 6 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ASL, Camere di commercio, istituti universitari ecc..) **per le quali, antecedentemente la data del 17/9/2011, sia stata emessa e registrata la fattura** ai fini IVA, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Con apposita circolare **l'Agenzia supera la suddetta disposizione** che, prevedendo, per il mantenimento dell'aliquota al 20%, l'ulteriore condizione dell'annotazione della fattura in data anteriore al 17 settembre, avrebbe posto gli enti pubblici in una condizione peggiore rispetto agli altri soggetti (per i quali rileva il solo momento di effettuazione dell'operazione).

Inoltre, l'Agenzia osserva che la regola sull'esigibilità differita, comporta, in caso di modifiche dell'aliquota IVA, la determinazione della misura dell'imposta (20% o 21%) sulla base della sola effettuazione dell'operazione (che coincide con l'emissione della fattura, se la stessa precede la consegna del bene).

**Alla luce delle suddette considerazioni, anche per le operazioni nei confronti degli enti pubblici, l'emissione della fattura entro il 16 settembre viene ritenuta condizione sufficiente per consentire l'applicazione dell'aliquota del 20% anziché di quella del 21%, senza che occorra l'ulteriore requisito della registrazione.**

### **APPLICAZIONE DELL'IVA DI CASSA**

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che **l'aliquota IVA applicabile alle operazioni interessate dal c.d. regime "IVA di cassa" resta determinata sulla base del momento di effettuazione dell'operazione.**

Viene infatti precisato che **tale regime** consente di differire solamente l'esigibilità dell'imposta e non anche il momento di effettuazione dell'operazione.

### **UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL METODO MATEMATICO**

Dal **17 settembre 2011** i **commercianti al minuto** e i soggetti ad essi equiparati devono determinare l'IVA da versare in sede di liquidazione periodica o annuale scorporandola dai corrispettivi lordi con **utilizzo obbligatorio del metodo matematico**. In pratica, per le operazioni soggette all'aliquota IVA del 21%, i corrispettivi "lordi" vanno divisi per 121, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per 100; l'arrotondamento va effettuato, per difetto o eccesso, al centesimo di euro.

### **REGIME SPECIALE DEL MARGINE**

E' stato chiarito come trattare la modifica dell'aliquota in esame per i soggetti che determinano l'imposta in base al **regime del margine con il metodo globale**, previsto per la rivendita di determinati beni usati. Diversamente da quanto previsto per metodo analitico - in base al quale il margine, costituito dalla differenza tra il prezzo di vendita e i costi di acquisto del bene deve essere determinata in riferimento ad ogni singola operazione - il metodo globale comporta che la base imponibile sia determinata in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento. **La quota di margine da assoggettare al 20 per cento e quella da assoggettare al 21 per cento andranno quindi determinate proporzionalmente sulla base percentuale delle operazioni effettuate entro il 16 settembre e di quelle effettuate successivamente.**

### **CORREZIONE DEGLI ERRORI**

Come accennato nel paragrafo dedicato alle note di debito IVA, con comunicato stampa del 16 settembre u.s. è stato precisato che, gli operatori possono regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto (in quanto hanno indicato l'aliquota del 20%, anziché del 21%) effettuando una variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'IVA è esigibile.

Per contemperare le esigenze degli operatori, che non sono riusciti ad adeguare i propri sistemi informatici al cambiamento di aliquota IVA, con quelle del maggior gettito che la manovra deve garantire al bilancio dello Stato nell'anno 2011, l'Agenzia ha consentito che **l'eventuale regolarizzazione delle fatture emesse con la minore aliquota potrà avvenire:**

- per i contribuenti che effettuano le **liquidazioni periodiche con cadenza mensile**, **entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto IVA (27 dicembre 2011), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo 2012), per le fatture emesse nel mese di dicembre;**
- per i contribuenti che effettuano le **liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale**, sia per previsione di legge che per opzione, **entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto IVA (27 dicembre 2011), relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo 2012), per le fatture emesse nel quarto trimestre.**

Il versamento della maggior imposta eventualmente dovuta dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo delle liquidazioni di riferimento. **Saranno, altresì, corrisposti gli interessi ove le scadenze sopra indicate comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento.**

Il cessionario che, avendo acquistato i beni o i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è tenuto, entro il trentesimo giorno da quello della registrazione, a provvedere alla regolarizzazione delle fatture ricevute con la indicazione della minore aliquota, può effettuare la regolarizzazione, nell'ipotesi in cui non abbia ricevuto la fattura integrativa, oltre tale termine ma entro il termine del 30 aprile 2012.

## SPESOMETRO: SCATTA LA PROROGA AL 31/12 PER LA PRIMA COMUNICAZIONE

(D.L. 31/5/2010 n. 78 – Provvedimento Agenzia Entrate del 16/9/2011)



E' stata prorogata la **scadenza per l'invio della prima comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA** introdotta dal D.L. n. 78/10 (cosiddetto "spesometro"). In particolare a seguito della modifica delle specifiche tecniche da adottare per l'invio dei dati, il termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti IVA riferita al **periodo d'imposta 2010** è stato **prorogato dal 31 ottobre al 31 dicembre 2011.**

### **La comunicazione delle operazioni 2010**

L'invio oggetto di proroga riguarda le operazioni rilevanti ai fini Iva:

- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti);
  - ricevute da soggetti titolari di partita Iva, dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori);
- e realizzate nel periodo d'imposta 2010, se di importo almeno pari a 25.000 euro al netto dell'Iva. La comunicazione è presentata in via esclusivamente telematica.

**La comunicazione delle operazioni 2011**

A partire dal periodo d'imposta 2011 l'obbligo di comunicazione entra a regime: entro il 30 aprile 2012 le operazioni, (rese e ricevute), rilevanti ai fini IVA, dovranno essere comunicate telematicamente all'Agenzia delle entrate se di importo pari o superiore:

- a **3.000 euro, al netto dell'IVA**, per le operazioni per le quali è previsto **l'obbligo di emissione della fattura**;
- a **3.600 euro, al lordo dell'IVA**, nel caso di operazioni per le quali **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura**, (si tratta delle operazioni per le quali viene emesso scontrino o ricevuta fiscale), con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute **dal 1° luglio 2011** (viene escluso dall'adempimento il periodo 1/1-30/6/2011).

Sono tenuti all'obbligo di comunicazione tutti i soggetti titolari di partita Iva (imprese e professionisti) con l'esclusione: dei soggetti rientranti nel regime dei minimi, dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri organismi di diritto pubblico.

Si ricorda che **sono escluse dall'obbligo di comunicazione** in esame **le operazioni** effettuate **nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** (l'esclusione riguarda i soggetti privati a prescindere dalle modalità di certificazione del corrispettivo) qualora **il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973. Non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale.

**TASSATI I BENI DELL'IMPRESA USATI DA SOCI E FAMILIARI**

(D.L. 13/8/2011, n. 138 – Manovra di Ferragosto – convertito nella Legge 14/9/2011, n. 148)



Viene introdotta una nuova previsione normativa secondo la quale se una società o ditta individuale **concede in godimento l'utilizzo di un bene dell'impresa** (sia mobile che immobile) **ad un socio o ad un familiare per un uso personale**, la **differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del medesimo bene, costituisce reddito soggetto a tassazione in capo all'utilizzatore persona fisica come reddito diverso** ai sensi della nuova lettera h-ter) del comma 1 dell'art. 67, TUIR.

Il Legislatore ha inoltre previsto che:

- **i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari** dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento **non sono in ogni caso ammessi in deduzione** dal reddito imponibile;
- al fine di garantire l'attività di controllo, qualora siano concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore beni dell'impresa per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, **l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare** dell'imprenditore

**sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento** (modalità e termini di presentazione sono demandati ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate).

In assenza di specifici chiarimenti, si ritiene che:

- a. per **familiari** debbano intendersi, a norma dell'articolo 5 del TUIR:
  - il coniuge,
  - i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- b. mentre per i **soci** si dovrebbero considerare coloro che non rivestano anche la qualifica di amministratori o dipendenti; in tal caso, infatti, nei confronti dei suddetti soggetti trova applicazione la normativa sul fringe benefit. Rimane da chiarire se tra i soci "colpiti" dalla norma, siano da comprendere anche i c.d. soci "indiretti", ossia i soci (persone fisiche) di società che possiedono una partecipazione nell'impresa che concede il bene in godimento;
- c. per **impresa** debbano intendersi sia le società di capitali che quelle di persone, mentre sembrano escluse le società semplici;
- d. per **godimento** parrebbe intendersi l'utilizzo di un bene con carattere di continuità e non certo l'uso occasionale;
- e. per **valore di mercato** dovrebbe intendersi il valore normale ai sensi dell'art. 9, co. 3, del TUIR:  
*"Per valore normale, salvo quanto stabilito nel co. 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore".*

#### **RISVOLTI PER IL CONCEDENTE**

Per effetto delle disposizioni in esame **l'impresa che concede in uso continuativo un bene dell'impresa ad un socio/familiare gratuitamente, ovvero ad un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, soccombe all'indeducibilità dei costi** sostenuti dalla stessa per tali beni (ammortamenti, spese di manutenzione, gestione ecc..).

Considerato che la predetta indeducibilità deriva dalla mancanza di inerenza dei costi relativi al bene nell'ambito del reddito d'impresa, ciò dovrebbe riflettersi anche ai fini IVA, con conseguente indetraibilità dell'imposta con riferimento alle spese sostenute per il bene concesso in godimento. Anche in tal senso si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia.

#### **SANZIONI**

In relazione all'omessa comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ovvero alla presentazione della stessa con dati incompleti o non veritieri si rende applicabile, in solido tra le parti, una **sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento.**

**Qualora i soggetti interessati si siano conformati alle disposizioni** normative che prevedono:

- **l'indeducibilità dei costi** del bene concesso in godimento in capo all'azienda concedente e
- **la tassazione** in capo agli utilizzatori del bene dell'impresa **della differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo di godimento,**

si rende applicabile **la sanzione, sempre in solido, che va da 258 euro a 2.065 euro.**

Viene espressamente previsto che l'Agenzia delle entrate procederà a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito degli utilizzatori, terrà conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata dagli stessi nei confronti della società.

#### **ENTRATA IN VIGORE E CALCOLO DEGLI ACCONTI 2012**

La nuova disciplina si applicherà a **decorrere dal 2012.** In merito, il Legislatore ha disposto che nella determinazione degli **acconti per il 2012, ai fini delle imposte dirette,** si dovrà assumere, quale **imposta del periodo precedente (2011),** quella che si sarebbe **determinata applicando le nuove disposizioni** sopra illustrate.

### **STRETTA SULLE SOCIETÀ DI COMODO**

(Art. 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies, D.L. 13/8/2011, n. 138)



Con la Manovra di ferragosto il Legislatore è intervenuto sulla disciplina delle società non operative inasprendo il trattamento fiscale previsto per tali soggetti. In particolare le novità riguardano:

1. la **maggiorazione dell'aliquota IRES** applicabile al reddito minimo, che **passa dal 27,5% al 38%;**
2. l'individuazione di **nuovi presupposti per l'applicazione della disciplina.** Infatti sono da considerare **automaticamente società non operative** quelle che **per tre periodi d'imposta consecutivi** si trovano in **perdita fiscale,** ovvero per **due periodi d'imposta sono in perdita** e per **uno realizzano un reddito comunque inferiore a quello minimo** previsto dall'art. 30 della L. n. 724/94.

#### **LE REGOLE PER LE "SOCIETÀ DI COMODO"**

Per comprendere le novità introdotte dalla Manovra, è bene ricordare brevemente quali solo le disposizioni che individuano una società non operativa e quali sono le conseguenze di tale "classificazione". La disciplina fiscale delle società di comodo fu introdotta nel nostro ordinamento

per disincentivare nonchè penalizzare quelle società che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono state costituite non per esercitare un'effettiva attività commerciale, bensì per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci.

A tal fine l'art. 30 della L. n. 724/94 prevede, per non cadere nello status di società non operativa, il superamento di un test, c.d. di "operatività", volto a determinare un reddito minimo dichiarabile ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, calcolato applicando determinati coefficienti ai beni posseduti. Pertanto, le società, per essere "operative", devono dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto, come sopra individuato.

Oltre al suddetto obbligo, le società considerate di comodo non hanno la possibilità di utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva, tanto meno di chiederlo a rimborso; inoltre, se lo status di comodo si protrae per 3 anni, il credito Iva viene definitivamente perso.

#### **MAGGIORAZIONE ALIQUOTA IRES**

Come accennato, la Manovra di ferragosto ha disposto, **limitatamente alle società di comodo costituite in forma di società di capitali**, l'applicazione della **maggiorazione del 10,5% dell'aliquota IRES, che passa pertanto dal 27,5% al 38%**.

Le società di capitali e gli altri **sogetti passivi Ires che realizzano la condizione di società non operativa** (sia per il mancato superamento del test di operatività che per la realizzazione di perdite fiscali nell'arco temporale previsto dalla norma) dovranno **applicare tale nuova percentuale maggiorata**:

- al **reddito dichiarato, qualora superiore al reddito minimo** presunto;
- ovvero al **reddito minimo, qualora il reddito dichiarato sia inferiore** al predetto limite.

Si noti come le società di persone non sono "colpite" dalla maggiorazione, pertanto una Snc non operativa continuerà a tassare il reddito conseguito secondo le regole conosciute (il reddito minimo viene imputato ai soci e ciascuno di questi provvederà a tassarlo sulla base delle proprie aliquote progressive Irpef).

Le disposizioni precisano inoltre che il maggior carico fiscale si applica anche:

- alle **società di persone non operative partecipate da soggetti IRES**, nel qual caso si avrà riguardo al reddito imputato per trasparenza a questi ultimi;
- ai soggetti che **hanno esercitato le opzioni per la tassazione di gruppo ex art. 117** e seguenti del TUIR, oppure quella della **trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 o dell'art. 116** del medesimo TUIR. In tali casi:
  - i soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale e che sono considerati non operativi assoggettano autonomamente il proprio reddito minimo alla maggiorazione del 10,50%;
  - detta maggiorazione trova applicazione anche con riguardo al reddito minimo di un soggetto considerato non operativo che viene imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del TUIR alla propria partecipante che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo;

- i soggetti considerati non operativi e che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale assoggettano autonomamente il proprio reddito minimo determinato in via presuntiva alla maggiorazione. Le società partecipanti che sono considerate non operative assoggettano il proprio reddito minimo alla maggiorazione senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

### **SOCIETÀ IN PERDITA**

L'altro **pesante intervento in tema di società non operative**, consiste nella previsione di **nuove condizioni** che comportano l'applicazione della disciplina in argomento.

Viene infatti previsto che:

1. le **società** per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, **pur essendo operative** (ossia hanno superato il "test di operatività"), **vengono considerate di comodo, qualora realizzino perdite fiscali per tre periodi d'imposta consecutivi.** In tale ipotesi, **a partire dal quarto periodo d'imposta successivo, ai soggetti in questione sono applicabili le disposizioni** previste dall'art. 30, co. 1, della Legge n. 724/94;
2. le medesime società ed enti, **pur essendo operative, vengono considerate di comodo, qualora nell'arco temporale del triennio di cui sopra, siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale e nel terzo anno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo** previsto dall'art. 30 della Legge 724/94.

La norma precisa infine **che restano ferme le cause di non applicazione** della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto art. 30 della L. n. 724/94, ivi compresa l'accoglimento dell'istanza di interpello preventivo disapplicativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Con riguardo proprio all'interpello disapplicativo si tenga presente che, diversamente all'ordinaria procedura, secondo la quale la società deve giustificare e documentare le motivazioni sottostanti all'impossibilità (oggettiva) di raggiungimento dei ricavi minimi presunti, la nuova fattispecie di non operatività, legata alle perdite fiscali, richiede la dimostrazione di accadimenti che hanno portato la società a dichiarare sistematicamente le predette perdite, ad esempio per effetto dell'attività svolta e non di un comportamento volto ad eludere materia imponibile.

In sostanza, l'inasprimento della disciplina in esame comprende anche quelle società che, pur superando il "test di operatività", in quanto realizzano ricavi almeno pari a quelli presunti determinati applicando le percentuali forfetarie ai beni iscritti in bilancio (reddito minimo), dichiarano in modo continuativo (2 o 3 periodi d'imposta) perdite fiscali per effetto di maggiori costi.

In breve, le società interessate dovranno monitorare i propri risultati d'esercizio nell'arco temporale di un triennio, infatti:

- a) se per **tre periodi d'imposta consecutivi, una società dichiara una perdita fiscale, scatta l'obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto** previsto dall'art. 30 della Legge n. 724/94;
- b) se per **due periodi d'imposta all'interno del triennio di cui sopra, una società dichiara una perdita fiscale, e nel terzo anno** (uno qualsiasi all'interno del triennio) dichiara invece **un reddito imponibile, ma inferiore a quello minimo** richiesto dal citato art. 30, la stessa **deve dichiarare tale maggior reddito minimo**.

### **DECORRENZA**

Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138, quindi **dal periodo d'imposta 2012**, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Inoltre viene precisato che nella determinazione degli **acconti dovuti** per il periodo di imposta di prima applicazione (**2012**), si assume, quale imposta del periodo precedente (2011), quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 138/11.

## **1° OTTOBRE 2011: AL VIA IL NUOVO SISTEMA DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

(Art. 29, co. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122)

A decorrere **dal 1° ottobre 2011** relativamente ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e successivi, gli **avvisi di accertamento e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di imposte sui redditi/irap ed Iva diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla data di notifica** e devono espressamente recare **l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata**.

Pertanto, a differenza di prima, una volta notificato l'avviso di accertamento, il contribuente dovrà versare le somme senza la necessità di attendere la cartella di pagamento.

In pratica, al fine di accelerare i tempi della riscossione e ridurre il contenzioso instaurato per effetto dell'impugnazione delle cartelle, viene previsto che gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA:

- dovranno contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine per la proposizione del ricorso;
- saranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Non sarà, quindi, più necessaria la notifica della cartella di pagamento ai fini del versamento delle somme. Inoltre, secondo la nuova disposizione:

- l'accertamento dovrà contenere l'avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione;

- in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti in esame, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima del termine di cui al punto precedente;
- l'atto "successivo" all'avviso di accertamento sarà costituito dal pignoramento, che dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
- a seguito dell'affidamento del credito ad Equitalia vi sarà la possibilità, per il contribuente, di chiedere la dilazione delle somme dovute.

## INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI AGOSTO 2011

(Istat, Comunicato, 15/09/2011)



L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **agosto 2011**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 103,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+2,8%**. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di agosto 2011 è pari 2,784827.

Nella tabella che segue si riportano i dati pubblicati dall'inizio dell'anno.

Mese	TABELLA VARIAZIONI 2011		COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE 2011		
	Variazioni % rispetto al corrispondente periodo		Indice ISTAT	Coefficiente di rivalutazione	Montante mese
	Dell'anno precedente	Di due anni precedenti			
GENNAIO	2,2	3,5	101,2	0,421749	1,00421749
FEBBRAIO	2,3	3,6	101,5	0,769960	1,00769960
MARZO	2,5	4,0	101,9	1,192576	1,01192576
APRILE	2,6	4,3	102,4	1,689595	1,01689595
MAGGIO	2,6	4,2	102,5	1,888999	1,01888999
GIUGNO	2,7	4,1	102,6	2,088403	1,02088403
LUGLIO	2,7	4,4	102,9	2,436615	1,02436615
<b>AGOSTO</b>	<b>2,8</b>	<b>4,3</b>	<b>103,2</b>	<b>2,784827</b>	<b>1,02784827</b>

*Documento chiuso in redazione in data 13/10/2011*

*Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa*

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa accuratezza, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.

